



COMUNE DI ARCO
(Provincia di Trento)

**Regolamento di applicazione del
canone per la concessione di posteggi
per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2021

Allegato B)

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 19 aprile 2021

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del Canone.....	3
CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE	4
Art. 4 - Istituzione del Canone	4
Art. 5 - Determinazione del Canone	4
Art. 6 - Applicazione del Canone	4
Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone	5
Art. 8. - Tariffe	5
CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone	7
Art. 10 - Rimborsi	8
Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone	8
Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi	9
Art. 13 - Sanzioni.....	9
Art. 14 - Riscossione coattiva.....	9
Art. 15 - Norme di rinvio e abrogazioni	10
Art. 16 - Entrata in vigore	10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina: a) i criteri di determinazione e di applicazione del canone per la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e b) i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di pagamento, le agevolazioni, le sanzioni e l'importo minimo dovuto, in conformità alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale" e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "concessione per l'occupazione di suolo pubblico", l'atto amministrativo mediante il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche;
- b) per "mercati e posteggi isolati" i mercati e i posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche; al momento dell'adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati di servizio, mercati specializzati, mercati saltuari (fiere) e mercati temporanei;
- c) per "titolari", gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
- d) per "spuntisti" gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
- e) per "abusivi", i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;
- f) per "suolo pubblico", le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- g) per "Canone", il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi.

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del Canone

1. Presupposto per l'applicazione del Canone è l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico riconosciuta con il rilascio della concessione e con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.

CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 4 - Istituzione del Canone

1. Il Canone di posteggio, assomma e sostituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (cosiddetto canone mercatale) , di cui all'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche. Laddove risulti necessario quantificare la quota del Canone mercatale all'interno del Canone di posteggio si farà riferimento alle tariffe previste, dalla L. 27/12/2019, n. 160, commi 841, 842 e 843, relative ai Comuni con popolazione fra i 10.000 e 30.000 abitanti, aumentate del 25%; si stabilisce inoltre che le stesse sono ridotte del 30% per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale. Per quanto riguarda ulteriori riduzioni o esenzioni si applicano quelle previste dal presente regolamento.
2. In presenza di esoneri dal pagamento del Canone mercatale, o analoghi provvedimenti agevolativi introdotti da norme statali, i medesimi si intendono applicati anche al Canone di posteggio.
3. La disciplina per la richiesta e il rilascio delle concessioni/autorizzazioni se non prevista da regolamenti diversi segue quanto previsto nel regolamento comunale per la gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, commi da 816 e seguenti, della legge 160/2019.
4. Il Canone ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

Art. 5 - Determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati oltre che l'occupazione del suolo stesso.

Art. 6 - Applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato alle seguenti fasce o metri quadrati di occupazione:
 - a) mercato periodico di servizio bimensile e banchi di vendita occasionali, mercato specializzato bisettimanale o altri mercati specializzati e mercati saltuari:
 - posti fino a mq. 5;
 - posti da mq. 6 a mq. 15;
 - posti da mq. 16 a mq. 35;
 - posti da mq. 36 a mq. 60;
 - posti oltre mq. 60.
 - b) mercatino degli hobbisti
 - posti fino a mq. 9;
 - posti da mq. 10 a mq. 15.
 - c) posteggi isolati

- sulla base dei metri quadrati occupati.
2. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio reso libero a causa dell'assenza dei titolari. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore. Nel calcolo non si tiene conto dell'occupazione riguardante il soprassuolo con tende anche se lo stesso risulta superiore al suolo concesso.
 3. Il Canone non è applicabile ai produttori o imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del Codice Civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nei mercati riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto all'art. 30, comma 11 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione.
 4. I produttori e gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in aree diverse da quelle previste al precedente comma 3 rientrano nelle tipologie indicate al precedente comma 1, lettera a), anche per quanto riguarda le tariffe applicabili di cui al successivo articolo 8.
 5. Le occupazioni relative al mercato periodico di servizio per i concessionari con posto fisso sono conteggiate in base a tariffa annua; per gli spuntisti e i banchi di vendita occasionali e i mercati specializzati generi alimentari -piante e fiori, in base alle presenze effettuate.
 6. La tariffa del mercato specializzato bisettimanale è conteggiata a presenza effettuata ad eccezione degli operatori che hanno optato per il pagamento anticipato forfettario in base a tariffa annua.
 7. La tariffa delle occupazioni in occasione di mercati saltuari e del mercatino degli hobbisti è conteggiata a presenza effettuata.

Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista ovvero l'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il Canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 8. - Tariffe

1. Le tariffe del Canone sono determinate dalla Giunta Comunale. Per il primo anno di applicazione si applicano le seguenti:

a) *mercato periodico di servizio bimensile e banchi di vendita occasionali:*

suolo occupato	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. Tariffa annuale
da mq. 0 a mq. 5	5,00	105,00

Da mq 6 a mq 15	9,00	189,00
Da mq 16 a mq 35	18,00	378,00
Da mq 36 a mq 60	22,00	462,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,50	10,50

b) *mercato specializzato bisettimanale o altri mercati specializzati:*

suolo occupato	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. Tariffa annuale
da mq. 0 a mq. 5	2,50	200,00
Da mq 6 a mq 15	4,50	360,00
Da mq 16 a mq 35	9,00	720,00
Da mq 36 a mq 60	11,50	920,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,20	16,00

c) *mercati saltuari*

suolo occupato	Tariffa a presenza
da mq. 0 a mq. 5	5,00
Da mq 6 a mq 15	17,00
Da mq 16 a mq 35	37,00
Da mq 36 a mq 60	73,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	1,40

d) *mercato degli hobbisti*

suolo occupato	Tariffa a presenza
da mq. 0 a mq. 9	10,00
Da mq 9 a mq 15	30,00

e) *posteggi isolati: tariffe a metro quadrato di suolo occupato*

Tipologia di occupazione	Tariffa giornaliera	Tariffa mensile	Tariffa annuale
Attività di somministrazione	0,90	7,05	40,50
Altro	0,60	4,70	27,00

2. La collocazione di mercati o posteggi isolati di nuova istituzione, ovvero oggetto di trasferimento, all'interno delle fasce tariffarie di cui al precedente comma 1, è effettuata con il medesimo provvedimento di istituzione/trasferimento di tali mercati/posteggi isolati.

CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Il versamento del canone va effettuato all'Ente o suo concessionario tramite le modalità che saranno indicate.
2. Mercato periodico di servizio bimensile.
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 30 aprile dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 30 aprile il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 30 aprile, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.
 - b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.
3. Mercato specializzato bisettimanale e altri mercati specializzati.
 - a. Il pagamento avviene in base all'effettiva presenza. Gli operatori a posto fisso potranno optare, in via anticipata, per il pagamento della tariffa annuale da pagarsi entro il mese di gennaio. Per coloro che non hanno optato per la tariffa annuale e per gli spuntisti, il pagamento dovrà avvenire alla fine di ogni semestre sulla base delle presenze rilevate dal personale incaricato. L'ammontare sarà richiesto rispettivamente entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre e dovrà essere versato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Mercati saltuari e assimilati.
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione. Per casi eccezionali sarà possibile sanare il versamento, anche il giorno della manifestazione, versando il dovuto ai funzionari incaricati presenti prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti.
 - b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato periodico.
5. Mercatino degli hobbisti.
 - a) Il canone è dovuto solamente in base all'effettiva presenza e dovrà essere corrisposto direttamente il giorno dell'occupazione al personale incaricato che rilascerà ricevuta di versamento riportante il nominativo dell'espositore, la data, l'importo ed il tipo di occupazione.
6. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito provvedimento della Giunta comunale tenuto conto di particolari, momentanee e straordinarie difficoltà economiche. In ogni caso le stesse non potranno comunque superare il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

7. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze può essere concessa per importi annui superiori ad euro 1.500,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno maggiorati di due punti. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.
8. I versamenti relativi al canone sono arrotondati al centesimo di euro.

Art. 10 - Rimborsi

1. Su istanza dell'interessato, l'Amministrazione restituisce il Canone versato, nei seguenti casi:
 - a) erroneo versamento
 - b) nei mercati nei quali è prevista l'operazione di spunta, il titolare della concessione che ha effettuato meno del cinquanta per cento delle occupazioni autorizzate ha diritto al rimborso nella misura del trenta per cento del canone.
 - c) Il rimborso deve essere richiesto dall'interessato specificando le mancate presenze e indicando gli elementi necessari per predisporre il versamento fatta salva la possibilità di richiedere la compensazione con l'anno successivo.
 - d) Nel caso di revoca o sospensione da parte del Comune per motivi non dipendenti dal concessionario è riconosciuto il rimborso per le presenze non effettuate per il periodo interessato. Nel caso di applicazione della tariffa annuale si procederà a calcolare il costo a presenza frazionando la stessa per il numero massimo di presenza annue previste nell'anno.
2. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
4. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità nei confronti dell'Amministrazione per importi dovuti e non versati a titolo di Canone o in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alle occupazioni di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, siano essi derivanti da canoni, interessi o spese. E' in ogni caso facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone

1. L'omesso e il parziale versamento del Canone costituiscono causa ostativa al rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, anche ai fini del Canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019 e al riconoscimento del rimborso del Canone, nonché motivo di divieto di accesso all'area mercatale con possibilità di sospensione della concessione in essere e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare.

Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi

1. Si considerano abusive le occupazioni di posteggi effettuate da soggetti:
 - a) privi di atto di concessione o con atto di concessione scaduto e non rinnovato o non prorogato;
 - b) non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
2. Le occupazioni abusive sono accertate tramite verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale o da autorità autorizzata.
3. La responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva di posteggi è a carico dell'occupante abusivo

Art. 13 - Sanzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della legge 449/1997 per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 30%.
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. E' espressamente abrogato, in quanto integralmente sostituito dal presente regolamento, la parte di regolamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa alle occupazioni mercatali, approvato con deliberazione consiliare 22/02/2017, n. 10, come successivamente modificato con deliberazione consiliare 28/07/2020, n. 48.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI POSTEGGIO DI CUI ALLA L.P. N. 17 DD. 30/7/2010 E MODIFICA DELL'ALLEGATO C) DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2 DD. 22/2/2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con regolare avviso, si è riunito in videoconferenza ai sensi del D.L. 17/03/2020 n. 18, del Decreto del Sindaco n. 111 di data 24 marzo 2020 e delle disposizioni del Presidente del Consiglio di data 24 aprile 2020, con l'intervento dei Consiglieri comunali, collegati sulla piattaforma WILDIX, il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	P
2	BERNARDI GIACOMO	AG	13	PARISI CHIARA	P
3	BERTAMINI CESARE	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA ALESSANDRO	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BETTA TIZIANA	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	P	17	TAMBURINI NICOLA	P
7	DE LAURENTIS ROBERTO	P	18	TAMBURINI STEFANO	P
8	FIORIO ARIANNA	P	19	TREBO GUIDO	P
9	IOPPI DARIO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MAZZOLDI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MIORI STEFANO	P	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Stefano Lavarini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI POSTEGGIO DI CUI ALLA L.P. N. 17 DD. 30/7/2010 E MODIFICA DELL'ALLEGATO C) DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2 DD. 22/2/2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

La legge 160 del 27 dicembre 2019 ((legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1 commi da 816 a 836 stabilisce che a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone» (cosiddetto Canone unico) il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. La stessa norma, al comma 837, istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per quanto concerne il Comune di Arco, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) applicato fino al 2020 per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi era da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all'articolo 16 comma 1 lettera f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e all'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, comprendendo anche la quantificazione di servizi aggiuntivi (fornitura energia elettrica, predisposizione spazi, ecc..) assicurati dal Comune per lo svolgimento delle varie attività di vendita.

Il Comune di Arco con deliberazione n. 2 dd. 22/2/2021 ha approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019, con decorrenza 1/1/2021. Tra le disposizioni transitorie e finali di tale Regolamento è previsto che per quanto concerne il cosiddetto "canone mercatale" di cui all'art. 1, commi 837 a 847 della legge 160/2019, trovano applicazione, con decorrenza dal 1/1/2021, le disposizioni integrative che saranno deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina apposita emanata dalla Provincia.

La Giunta Provinciale con propria deliberazione del 19 marzo 2021 n. 443 ha stabilito, per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante, la vigenza del "Canone unico" di cui all'articolo 1 comma 816 e seguenti della Legge 160/2019 e la facoltà concessa in capo ai Comuni dalla deliberazione della Giunta provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, di operare con proprio Regolamento in merito alla scelta di applicazione del Canone di posteggio provinciale di cui all'art. 16 comma 1 lettera f) della LP n. 17/2010 il quale somma e sostituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 comma 837 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, (cosiddetto "Canone mercatale"), dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche.

La citata deliberazione della Giunta provinciale stabilisce le tre seguenti possibilità offerte ai Comuni:

- a) il canone di posteggio provinciale viene conglobato nelle tariffe del “canone” nazionale ma con l’evidenza della quota specifica relativa all’erogazione dei servizi aggiuntivi;
- b) nella disciplina del canone di posteggio provinciale viene conglobato anche il “canone mercatale” determinando un corrispettivo complessivo ma con evidenza univoca delle quote distinte relative all’occupazione del suolo pubblico ed all’erogazione dei servizi aggiuntivi;
- c) i due canoni vengono mantenuti distinti, senza che questo comporti un aggravio finanziario per l’utente rispetto alle due opzioni di cui alle lettere a) e b).

Rispetto a tali possibilità si ritiene opportuno optare per l’istituzione del canone di posteggio provinciale che inglobi anche il “canone mercatale” di cui alla L. 160/2019, fermo restando l’obbligo di dare evidenza dell’incidenza percentuale delle due componenti.

Conseguentemente, anche in ragione del quadro normativo delineato, si rende necessario istituire e disciplinare, con apposito Regolamento, il Canone di posteggio provinciale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; Regolamento adottato in conformità alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443.

Presupposto per l’applicazione del citato Canone di posteggio provinciale è l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche, concessa ai titolari di concessione e agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l’assegnazione del posteggio in sede di spunta.

Il Canone ha natura giuridica di entrata patrimoniale ed è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati oltre che l’occupazione del suolo stesso.

Per quanto attiene il Comune di Arco, il Canone di posteggio provinciale va a sostituire la parte del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, precedentemente prevista nell’ambito della COSAP.

La proposta di Regolamento del Canone di posteggio provinciale, costituito da n. 16 articoli, redatta con il supporto della società “in house” Gestel srl alla quale è affidata la gestione, oltre che dei tributi comunali, della componente relativa all’occupazione del suolo pubblico del nuovo Canone unico, nello specifico disciplina l’applicazione del canone e le relative tariffe, le modalità di versamento, i rimborsi e le attività di riscossione e accertamento e le relative sanzioni. Le tariffe stabilite all’art. 8 sono le stesse che precedentemente erano previste nell’ambito del Regolamento della COSAP.

Per quanto riguarda il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni/autorizzazioni si segue quanto previsto nel Regolamento comunale per la gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall’articolo 1 commi da 816 e seguenti della legge 160/2019, approvato da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 2 dd. 22/2/2021.

Riguardo alla gestione del Canone di posteggio in oggetto, si ritiene che la stessa possa essere effettuata dalla società "in house" Gestel srl in forza del disciplinare di servizio già in essere precedentemente con la società stessa per la COSAP e in scadenza al prossimo 31/12/2024, proprio in considerazione del fatto che la società già operava la gestione, nell'ambito della COSAP della parte di canone riferito all'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La società, proprio per gli stessi motivi, è subentrata anche nella gestione di tutta la componente del Canone unico riferita all'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.

Come detto, con deliberazione n. 2 dd. 22/2/2021 di questo Consiglio comunale si è provveduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019, con decorrenza 1/1/2021. L'Allegato C) di tale Regolamento riporta i coefficienti e le tariffe relativi alle esposizioni pubblicitarie; tariffe articolate per tipologia e per classe dimensionale (espresse in mq.) dell'insegna. In riferimento a quest'ultimo aspetto le tariffe sono state differenziate in tre classi: fino a 5 mq, da 5 a 8 mq e oltre gli 8 mq. Rispetto alle tariffe presenti precedentemente nell'ambito del Regolamento per la COSAP è stata omessa, per errore, la classi di dimensione delle insegne fino ad 1 mq. In conseguenza di tale omissione risulta che le nuove tariffe approvate con il citato Regolamento comportano, per le insegne fino ad 1 mq, l'applicazione di una tariffa maggiore rispetto a quella che era precedentemente stabilita con il Regolamento COSAP.

Si ritiene opportuno ovviare a tale errore riapprovando l'Allegato C) del Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019, inserendo la classe dimensionale fino ad 1 mq con la rispettiva tariffa. Non vengono invece variate, se non per qualche arrotondamento centesimale insignificante, le tariffe delle altre classi dimensionali (da 5 a 8 mq e oltre gli 8 mq). Introducendo la nuova classe dimensionale fino ad 1 mq, cambiano anche i coefficienti di beneficio economico dell'area (riportati in apposita colonna del prospetto), ma solo perchè gli stessi sono parametrati per il calcolo della tariffa della prima classe dimensionale; si tratta in ogni caso di una mera modifica formale che non incide sul calcolo delle varie tariffe.

Da un'analisi fatta dagli Uffici competenti è stato stimato che la modifica tariffaria va ad interessare circa 120 posizioni di concessionari di insegne pubblicitarie con dimensione inferiore ad 1 mq, con una riduzione di gettito stimata in circa 6 mila euro.

La modifica proposta è opportuna anche per poter ottemperare appieno al dettato normativo di cui al comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che gli Enti disciplinano il Canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso. Nel caso in cui i concessionari delle insegne pubblicitarie di dimensioni fino ad 1 mq avessero già provveduto a pagare l'importo del canone per l'anno 2021, sarà cura del Comune provvedere alla restituzione di quanto versato in eccesso, rispetto alla nuova tariffa introdotta con la presente modifica regolamentare, con le modalità che saranno definite successivamente con apposito provvedimento.

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, dispone testualmente che "Le province ed i comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

A tal proposito vale rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 (annualità 2021-2023) è stabilito, in base al DL 41 dd. 22/3/2021, al 30 aprile 2021.

Per quanto attiene il Canone di posteggio provinciale va anche sottolineato che la citata deliberazione n. 443 dd. 19/3/2021 della Giunta provinciale, concretizza i presupposti di cui all'art. 9 bis della L.P. 36/1993 il quale prevede la possibilità, per i Comuni trentini, di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, anche dopo l'adozione del bilancio di previsione (avvenuta con la deliberazione di questo Consiglio comunale n. 4 dd. 22/2/2021) e comunque entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modifiche da parte della legge sia nazionale che provinciale o ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa. Tale possibilità, con riferimento al Canone di posteggio in oggetto è stata confermata anche dalla Provincia Autonoma di Trento con nota dd. 24/3/2021 (prot. PAT-RFA044/2021/205068).

Da tale quadro normativo sopra delineato emerge come risulti possibile attribuire effetto retroattivo dal 1/1/2021 all'adozione del Regolamento per il Canone di posteggio provinciale e alle modifiche dell'Allegato C) del Regolamento del Canone unico.

In riferimento all'obbligo di pubblicazione, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. Poiché i Regolamenti in oggetto disciplinano entrate di natura patrimoniale, si ritiene non vi sia l'obbligo di pubblicazione sopra citato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell'Assessora Modena Francesca i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all'adozione del provvedimento;

vista la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), e nello specifico l'articolo 1 commi da 816 a 836;

vista la deliberazione n. 2 dd. 22/1/2021 del Consiglio comunale di approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019, con decorrenza 1/1/2021;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni;

visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000;

visto il DL n. 41 dd. 22/3/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 la scadenza entro la quale approvare il Bilancio di previsione 2021;

vista la nota della Provincia Autonoma di Trento dd. 24/3/2021;

visto il prospetto riportante i coefficienti e le tariffe delle esposizioni pubblicitarie da approvare in sostituzione di quello riportato come Allegato C) del Regolamento per la disciplina del nuovo Canone unico di cui alla L.160/2019, prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C);

dato atto che le proposte di istituzione del Regolamento che disciplina il canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Canone di posteggio) e di modifica dell'Allegato C) del Regolamento per la disciplina del nuovo Canone unico di cui alla L.160/2019 approvato con deliberazione n. 2 dd. 22/2/2021 del Consiglio comunale, sono state sottoposte al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 12/4/2021 e che quest'ultima, previo alcune modifiche al testo proposto al Regolamento per il Canone di posteggio, ha espresso parere favorevole;

visto il testo del Regolamento per la disciplina del Canone di posteggio provinciale, così come modificato in sede di Commissione Statuto e Regolamenti, composto da n. 16 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

visto il nuovo prospetto di cui all'Allegato C) del Regolamento per la disciplina del nuovo Canone unico di cui alla L.160/2019, che va a sostituire quello approvato con deliberazione n. 2 dd. 22/2/2021 del Consiglio comunale, prospetto il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C);

visto il parere dell'Organo di revisione comunale acquisito in data 13/04/2021, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. N° 267/2000;

dato atto che il Regolamento per la disciplina del Canone di posteggio provinciale, così come la modifica al Regolamento per la disciplina del Canone unico di cui alla L.160/2019, trovano applicazione dall'1.1.2021;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019;

visto il decreto n. 8 di data 30 dicembre 2020, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2021;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento che disciplina il canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Canone di posteggio) ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, articolo 16 comma 1 lettera f), dell'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881 e della deliberazione della Giunta Provinciale 19 marzo 2021 n. 443; Regolamento composto da 16 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

3. di dare atto che, con l'applicazione del nuovo Canone di posteggio, viene assicurato, a livello preventivo, un gettito pari a quello conseguito nell'anno 2020, per la stessa tipologia di entrata, dalla COSAP;

4. di sostituire il prospetto di cui all'Allegato C) del Regolamento per la disciplina del nuovo Canone unico di cui alla L.160/2019, approvato con deliberazione n. 2 dd. 22/2/2021 del Consiglio comunale, con il nuovo prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C);

5. di stabilire che la modifica al Regolamento di cui al punto precedente ha decorrenza dal 1° gennaio 2021;

6. di dare atto che qualora i concessionari delle insegne pubblicitarie di dimensioni fino ad 1 mq avessero già provveduto a pagare l'importo del canone per l'anno 2021, sarà cura del Comune provvedere alla restituzione di quanto versato in eccesso, rispetto alla nuova tariffa introdotta con la modifica Regolamentare di cui al punto 4, con le modalità che saranno definite successivamente con apposito provvedimento;

7. di precisare che il Regolamento di cui al punto 1, così come la modifica del Regolamento di cui al punto 4 verranno pubblicati per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento a Gestel srl, società affidataria della gestione e della riscossione della componente riferita alla occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e della gestione e riscossione dell'entrata del Canone di posteggio provinciale;

9. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per appello nominale, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **22/04/2021** al **02/05/2021**.

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **19/04/2021**

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

L'avviso relativo all'adozione del presente provvedimento viene pubblicato all'albo comunale per 15 giorni a decorrere dal 22/04/2021 al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse nonché sul sito internet del comune, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello Statuto comunale .

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //